

Modificato il Codice dei contratti pubblici

Appalti, esclusi gli evasori fiscali

DI ANDREA MASCOLINI

Escusione dagli appalti per violazioni fiscali oltre i 10.000 euro accertate in via definitiva in quanto riferite al pagamento di debiti certi, scaduti ed esigibili. È questo il chiarimento fornito dall'articolo 1 del decreto legge sulle semplificazioni fiscali che interviene sul comma 2 dell'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (dlgs 163/2006) per quanto attiene al concetto di definitività dell'accertamento fiscale.

Diversamente dalla precedente bozza, che generava qualche confusione interpretativa (vedi *ItaliaOggi* del 22 febbraio), la nuova formulazione, più correttamente, interviene direttamente nel corpus del comma 2 dell'articolo 38 del codice dei contratti (non più inserendo una lettera g-bis) andando a precisare uno dei due elementi disciplinati dalla lettera g) del comma 1 della disposizione che dispone l'esclusione dagli appalti per i soggetti che abbiano «commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti». Infatti per il primo elemento che qualifica la viola-

zione fiscale, cioè quello attinente alla gravità della violazione, è la stessa norma attualmente vigente a riferirsi all'articolo 48-bis, comma 1 e 2-bis del dpr 29 settembre 1973, n. 602, che prevede il valore di 10.000 euro, peraltro soggetto a variazione in aumento, con decreto di natura non regolamentare fino al doppio, o in diminuzione. La novella inserita dal decreto legge sulla semplificazione fiscale riguarda quindi il secondo elemento, cioè l'accertamento definitivo della violazione. La norma in particolare chiarisce che «costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili». Solo a tali condizioni, che devono, almeno stando al tenore della proposta normativa, essere presenti contemporaneamente, le stazioni appaltanti potranno disporre l'esclusione dalla gara per il concorrente. La nuova norma stabilisce che siano fatti salvi i comportamenti già adottati dalle stazioni appaltanti (non più dagli «Uffici», come recitava la precedente bozza) in coerenza con la previsione contenuta nel comma 1, cioè in base alla formulazione della lettera g) precedente all'introduzione del chiarimento disposto dal decreto legge.

—© Riproduzione riservata—

